



CITTÀ DI MARSALA

Medaglia D'oro al Valore Civile

NORME PER L'INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI, GAZEBO, TETTOIE E SIMILI NEL TERRITORIO COMUNALE DI MARSALA

REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 100 DEL 01/06/2004 modificato con DELIBERA C.C . n.42 del 23/03/2005 e con DELIBERA C.S.n. 44 del 21/07/2006 e con DELIBERA C.S. n. 02 del 18/01/2007 e con DELIBERA C.C. n.91 del 30/11/2007 e con DELIBERA C.C. n.51 del 30/06/2008

INDICE

- TITOLO I** - Definizioni.
- TITOLO II** - Procedure generali.
- TITOLO III** - Chioschi su suolo pubblico.
- TITOLO IV** - Chioschi su suolo privato.
- TITOLO V** - Chioschi in centro storico.
- TITOLO VI** - Tettoie, gazebo e simili stagionali estivi su spazi pubblici o privati.
- TITOLO VII** - Spazi per la somministrazione all'aperto.
- TITOLO VIII** - Gazebo permanenti su spazi pubblici o privati.

TITOLO I - DEFINIZIONI

Per chiosco si intende la sede precaria di un esercizio commerciale installata sul suolo pubblico, ove la vendita o la somministrazione avvengono solo verso l'esterno del locale, nel quale è escluso l'accesso al pubblico.

Sono individuate due categorie di chioschi:

- chioschi a carattere stagionale ;
- chioschi a carattere permanente (a tempo determinato).

Il periodo stagionale per cui si richiede l'installazione del manufatto deve essere compreso tra il 1 aprile di ogni anno e il 19 gennaio dell'anno successivo.

Il periodo stagionale sopra individuato si riferisce sia ai chioschi stagionali che alle tettoie, gazebo e simili su spazi pubblici o privati di cui al successivo art. 31.

I chioschi possono essere:

a) chioschi di interesse collettivo: Sono quelli fatti installare dal Comune (biglietteria del servizio tranviario, servizi igienici, box per informazioni turistiche ecc.) o da enti di interesse collettivo (cabine telefoniche ecc.) ovvero dichiarati di interesse collettivo da parte dell'A.C. (Consorzio Tutela del Marsala, Internet point, ecc.);

b) chioschi privati: Sono quelli a carattere commerciale-privato. Per essi sono consentite le seguenti categorie merceologiche: vendita e somministrazione di alimenti e bevande, vendita di prodotti alimentari confezionati, frutta e verdura, vendita di fiori, souvenir, prodotti tipici locali confezionati, rivendite di giornali, oggettistica (materiali audiovisivi, bijotteria, accessori, e similari), articoli di arredamento per esterni, articoli per lo sport ed il tempo libero.

La presente disciplina vale a regolamentare anche gli aspetti commerciali ed edilizi delle fattispecie considerate.

I chioschi devono essere installati nel rispetto del R.E.C., di eventuali piani di sviluppo dei pubblici esercizi e delle leggi sanitarie vigenti.

Per Centro Storico si intende quello compreso tra le quattro antiche porte e cioè l'area compresa tra: Via E. Alagna, P.zza del Popolo, Via Vespri, P.zza Mameli, Via Sibilla, Viale Isonzo, Viale Battisti, Via Colocasio, Via Pascasino, Via Amendola e P.zza Matteotti.

TITOLO II - PROCEDURE GENERALI

1. Autorizzazioni

La domanda, in bollo, per l'installazione di chioschi, gazebo e tettoie, rivolta al Sindaco, deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive, corredata dalla documentazione necessaria al rilascio del Provvedimento Unico. L'elenco verrà fornito al richiedente dal SUAP e deve, comunque, contenere l'indicazione del sito e dell'attività che si intende svolgere.

Qualora per la stessa area in un periodo di 30 giorni vengono proposte più istanze di concessione si procederà come di seguito:

- a) l'assegnazione avverrà tramite aggiudicazione al migliore offerente, gare da esperirsi tramite pubblico bando;
- b) nell'ipotesi in questione, qualora tra i richiedenti vi siano soggetti già titolari di concessione, a parità di offerta verrà data priorità di assegnazione al soggetto non ancora titolare di concessione ovvero di attività

2. Chioschi di interesse collettivo.

I chioschi di interesse collettivo, come sopra definiti, non sono soggetti ai vincoli del presente regolamento. Essi verranno realizzati e collocati nel rispetto del decoro urbano e delle linee guida delle tipologie previste nel presente regolamento.

3. Chioschi a carattere commerciale privato.

I chioschi a carattere commerciale privato possono essere installati, nel rispetto delle forme, delle dimensioni, distanze e norme stabilite dal presente regolamento. Le rivendite di giornali possono essere installate esclusivamente nelle zone indicate nel Piano Commerciale per l'insediamento della vendita di giornali e riviste.

4. Concessione del suolo pubblico.

L'occupazione del suolo pubblico, sia stagionale che permanente, per l'installazione di chioschi, tettoie, gazebo e simili o per la somministrazione all'aperto può essere concessa, con atto notificato al concessionario, contenente gli elementi e le condizioni essenziali del rapporto di concessione.

L'Amministrazione Comunale potrà concedere, per il periodo estivo ovvero in occasione di manifestazioni di interesse collettivo, l'uso del suolo pubblico a titolo gratuito con un provvedimento di carattere generale, il quale potrà consentire in deroga categorie merceologiche diverse.

5. Durata della concessione del suolo pubblico.

La concessione di suolo pubblico comunale potrà avere durata massima di 10 anni, salve le ipotesi di revoca (punto n. 8), decadenza (punto n. 9) o cessazione dell'attività. L'Ente proprietario dell'area potrà stabilire un periodo inferiore ai 10 anni per la concessione dell'area.

Alla scadenza la concessione decade automaticamente.

In caso di rinnovo saranno stabilite nuove condizioni, ove intervenute.

6. Subingressi.

In caso di cessione d'azienda, la concessione potrà essere trasferita al subentrante unicamente per la durata residua e previa voltura del Provvedimento Unico.

7. Canone.

La concessione è subordinata al pagamento di un canone da corrisponderci, presso la Tesoreria Comunale, nei termini e con le modalità stabilite dalla convenzione.

8. Revoche.

L'amministrazione ha la facoltà di revocare la concessione, con preavviso di tre mesi, per ragioni di interesse pubblico ovvero nel caso si renda necessario rimuovere il manufatto per motivi igienico-sanitari, di viabilità o di sicurezza.

Al concessionario non sarà dovuta alcuna indennità, salvo il rimborso della quota di canone già versata afferente al periodo di mancata occupazione.

E' altresì prevista la revoca nei casi di morosità perdurante oltre tre mesi dalla scadenza del canone.

9. Decadenza.

Si determina la decadenza della concessione:

- nel caso di sub-locazione abusiva;
- nel caso di mutamento dell'attività di cui alla concessione.

TITOLO III - CHIOSCHI SU SUOLO PUBBLICO

10. Compatibilità ambientali.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale non concedere l'autorizzazione per la non compatibilità del manufatto o dell'attività svolta con la viabilità, con la sicurezza pubblica, con le condizioni igienico-sanitarie, ambientali e strutturali e di decoro urbano.

11. Condizioni generali per il rilascio.

I chioschi ricadenti in centro storico, come sopra definito, devono essere conformati alla relativa tipologia riportata nel successivo Titolo V e nell'allegato "Elaborati grafici" e devono essere sottoposti a preventivo parere della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali.

Lungo strade di particolare rilievo commerciale, urbanistico o viario quali : via Mazzini, via M. Nucchio, viale Isonzo, via E. Alagna, via Dello Sbarco, via Dei Mille, via S. L'Africano, non è consentita la collocazione di chioschi.

Le aree individuate in planimetria quali zone stralcio (piazza Marconi, lungomare Boeo, via Roma, piazza del Popolo ed i due ingressi del Cimitero urbano) sono zone stralciate, sottoposte a progettazioni specifiche. Nelle more di definizione dei relativi progetti nel Lungomare Boeo è consentita la collocazione di chioschi a carattere stagionale estivo, da destinare alla vendita di fiori, souvenir, prodotti tipici locali e alimenti quali panini, gelati, bevande e simili, nel rispetto del presente regolamento, ma in deroga alle distanze minime tra chioschi di cui al successivo art.14.

Comunque nelle zone stralciate è consentito la ricostruzione dei chioschi esistenti con le caratteristiche, tipologia e dimensioni definite nel presente regolamento, con la condizione che qualora l'interesse della A.C. rendesse necessario un loro spostamento la ditta concessionaria si impegni a modificarne la posizione a sua cura e spese.

In prossimità di monumenti, nelle zone archeologiche, nelle zone di particolare valenza storico o ambientale o di accoglienza turistica sono consentiti solo chioschi della tipologia prevista per il Centro storico;

Nelle aree pubbliche attrezzate a verde è consentito collocare chioschi nelle aree pavimentate pedonali, senza comunque occupare il verde. E' possibile derogare dalle limitazioni imposte dal presente regolamento ove la collocazione di chioschi sia prevista in un progetto organico della stessa area verde approvato dalla P.A..In tal caso la ditta deve sottoscrivere atto d'obbligo con il quale si impegna ad impiantare il verde dell'aiuola in progetto e ad effettuarne la manutenzione per il periodo di concessione dell'area.

Nelle fasce di inedificabilità dei mt.150 dalla battigia, sancite dall'art. 15 lettera a) della L.R. n° 78/1976, potranno collocarsi stabilmente manufatti funzionalmente destinati alla diretta fruizione del mare.

Sono fatti salvi gli impianti installati nelle spiagge per esigenze stagionali connesse con la balneazione, regolamentati dal vigente Piano di Utilizzo delle Spiagge, ed i chioschi, le tettoie ed i gazebo stagionali estivi. Infatti questi, per il loro carattere di precarietà e di stagionalità, non costituiscono attività edilizia.

E' consentita l'installazione di chioschi multipli solo per il soddisfacimento di interessi collettivi, conseguenti ad esigenze temporanee e a seguito di approvazione da parte dell' A. C. di un progetto generale dell'insediamento multiplo.

All'esterno del centro urbano, possono essere autorizzati su suolo pubblico chioschi stagionali estivi utilizzando una qualsiasi delle tipologie previste nel regolamento stesso.

Compatibilmente con esigenze di viabilità, sicurezza pubblica, e con le condizioni igienico-sanitarie, ambientali e di decoro urbano, può essere concesso il suolo pubblico sia per la vendita che per l'esposizione all'aperto di piante e fiori e nel periodo dal 01 maggio al 30 settembre di articoli per la spiaggia e di arredi per esterno. In tal caso l'area pubblica può essere occupata dalle ore 7.00 alle ore 24.00, con l'uso di arredi mobili sobri e costituiti da materiali naturali (es.:ombrelloni in legno e coperture in tela in cotone di colore panna), e l'intera occupazione non può superare mq 30,00.

12. Dimensioni dei chioschi ricadenti nel suolo pubblico comunale

Il chiosco deve essere a struttura coperta e delimitata da pareti.

La superficie convenzionale coincide con la proiezione sul terreno del perimetro esterno della costruzione, esclusi gli aggetti della copertura.

Nel centro storico i nuovi chioschi non possono avere superficie superiore a mq.6, compreso il servizio igienico per l'operatore.

Nel centro urbano, individuato in planimetria come area "A", i nuovi chioschi non possono avere superficie superiore a mq.12, compreso il servizio igienico per l'operatore, fatta salva la maggiore restrizione per il centro storico.

Fuori dal centro urbano, i nuovi chioschi non possono avere superficie superiore a mq.25, compreso il servizio igienico.

Il servizio igienico può essere anche di tipo chimico e può essere omesso solo nel caso in cui si dimostri la possibilità alternativa di utilizzare servizi pubblici (entro mt.100 in linea d'aria). Lo stesso può essere omesso nel caso in cui si dimostri la possibilità alternativa di utilizzare servizi privati, appartenenti ad altre strutture commerciali collocati a breve distanza (entro mt.100 in linea d'aria), per i quali il gestore presenti un titolo di possesso o d'uso.

L'altezza minima utile interna deve essere non inferiore a ml. 2,70 mentre l'altezza massima esterna non deve essere superiore a ml 4,00.

E' consentito un aggetto della copertura di profondità non superiore a mt. 1,20 sul fronte principale ed a mt. 0,60 sugli altri fronti, con altezza libera dal marciapiedi non inferiore a m.2,40.

Nel caso di demolizione e ricostruzione di chioschi esistenti destinati a rivendita di giornali può essere incrementata la superficie assentita del 30% fino ad un massimo di mq 4,00.

Non è consentito interessare il suolo pubblico attiguo il chiosco con affissioni, esposizioni e occupazioni di qualsiasi altro genere, ad eccezione delle rivendite dei giornali che possono occupare per espositori mobili una superficie di suolo pubblico, fino ad un massimo di mq. 6,00.

Nelle aree pubbliche di proprietà di Enti diversi dal Comune situate al di fuori del Centro Storico e delle aree archeologiche le dimensioni e le caratteristiche tipologiche del chiosco e di eventuali accessori per tettoie, gazebo ecc. saranno fissate dall'Ente proprietario.

13. Forma, materiali e colori.

In centro urbano (area A) i chioschi devono essere realizzati secondo le tipologie di riferimento di cui all'allegato "Elaborati grafici".

Al di fuori del centro urbano i chioschi devono essere della stessa tipologia di quelli del centro ur-

bano, consentendo l'uso di materiali diversi quali legno, metallo verniciato.

Nel caso vengano utilizzati metalli verniciati possono essere utilizzati vernici del tipo grana fine antichizzata nei seguenti colori:

- Grigio RAL 7015
- Marrone RAL 8016
- Verde RAL 6004 (non utilizzabile nei chioschi del centro storico)

È vietato inserire insegne e scritte pubblicitarie, salvo apporli sui vetri di chiusura, nonché neon a vista.

Tutti i chioschi dovranno essere realizzati con strutture facilmente smontabili e amovibili.

14. Distanze.

L'installazione di chioschi è ammessa su suolo pubblico nel rispetto delle norme del Nuovo Codice della Strada.

Dalla suddetta normativa risulta che l'ubicazione dei chioschi:

- è vietata sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni;
- la distanza dell'installazione da incroci, innesti stradali, curve, dossi, biforcazioni, fermate bus dovrà essere non inferiore a quanto previsto dal nuovo Codice della strada e comunque non inferiore a 10,00 ml;
- l'installazione di chioschi non dovrà pregiudicare in alcun modo la funzionalità della viabilità pedonale in ogni caso l'area antistante al chiosco non dovrà essere inferiore a 2,00 ml.;
- è consentita, fermo il divieto di cui ai punti precedenti, sui marciapiedi fino ad un massimo della metà della loro larghezza purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di mt.2,00;
- il chiosco non dovrà intralciare la visibilità per il traffico veicolare, né la segnaletica;
- i chioschi destinati al commercio della medesima categoria merceologica non possono essere installati a distanza inferiore a mt.100 l'uno dall'altro. Tale distanza va misurata secondo il percorso pedonale più breve.

La distanza minima non è obbligatoria tra due attività di vendita di piante e fiori, e lungo le Vie Vito Falco, Lungomare Boeo, Colonnello Maltese, Piazza Piemonte e Lombardo, Lungomare Mediterraneo e Vincenzo Florio tra due attività vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande, souvenir e prodotti tipici locali confezionati.

15. Pareri

Il provvedimento per la collocazione per l'esercizio commerciale sarà rilasciato con Provvedimento Unico dal SUAP, che provvederà ad ottenere i seguenti pareri favorevoli necessari:

- nel caso di chiosco installato all'interno di strutture pubbliche o in aree pertinenti alle stesse: parere favorevole del responsabile della struttura stessa;
- in zona sottoposta a vincolo, all'interno del Centro storico, nella fascia entro i m.300 dalla battigia ed in prossimità di edifici di interesse storico e/o artistico: Nulla Osta della Soprintendenza BB. CC. AA.;
- all'interno o in prossimità della zona archeologica: Nulla Osta della Soprintendenza sez. Archeologia;
- nelle zone demaniali marittime: Concessione demaniale;

- in zona di demanio pubblico: Concessione demaniale dell'ente proprietario dell'area;
- su suolo pubblico: Concessione del suolo pubblico e relativa convenzione;
- nelle zone di rispetto dell'area demaniale: Nulla Osta ai sensi dell'Art. 55 del codice della navigazione;
- In tutti i casi: parere favorevole del Responsabile del servizio di Igiene Pubblica o del compartimento di prevenzione; parere preventivo del Servizio Traffico.

Inoltre, nel caso di chiosco con appoggio o comunque prossimo a pareti di immobili privati, è necessario che il richiedente si munisca dell'autorizzazione del proprietario dell'immobile interessato.

16. Disposizioni finali.

Ciascun chiosco potrà essere installato e la relativa attività potrà essere iniziata solo dopo il rilascio del Provvedimento Unico rilasciato dal SUAP.

I lavori di installazione del chiosco dovranno essere iniziati entro 3 mesi dal rilascio del Provvedimento e completati entro 6 mesi dalla data di inizio.

17. Rimozione del manufatto - Spese.

Allo scadere del Provvedimento Unico, per gli impianti a carattere permanente, la struttura, salva diversa ed espressa indicazione dell'A.C., dovrà essere rimossa a cura del concessionario, il quale, inoltre, avrà l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione del manufatto. Il tutto entro i quindici giorni successivi alla scadenza.

Allo scadere del periodo stagionale estivo e, comunque, entro il termine massimo del 31 ottobre di ogni anno, per gli impianti a carattere stagionale estivo, la struttura, sia se ricadente su suolo pubblico che su suolo privato, dovrà essere rimossa a cura del concessionario, il quale, inoltre, avrà l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione del manufatto.

Le spese per l'installazione e la conduzione del chiosco (contratti, allacciamenti ENEL, acqua, fognatura, ripristino suolo) sono a carico del concessionario.

18. Norme transitorie

I chioschi esistenti, già attivati e muniti delle necessarie concessioni ed autorizzazioni, fatte salve solamente la superficie assentita, e la categoria merceologica precedentemente autorizzata, dovranno essere adeguati alle norme del presente regolamento entro i sei anni successivi alla data della sua entrata in vigore.

L'inadempienza è motivo di revoca del provvedimento.

“ Ai concessionari dei chioschi esistenti nel centro abitato (AREA A) che provvederanno ad adeguarsi entro il 2008 l'Amministrazione Comunale può concedere un incentivo pari al 20% del costo di costruzione fino ad un massimo di Euro 15.000,00, da attestare con presentazione di regolare fattura a collaudo delle opere e che la stessa sia vistata per congruità dal dirigente tecnico comunale competente a condizione che sia prevista la capacità finanziaria nel Bilancio Comunale.”

Il presente regolamento sarà applicato per il rilascio di nuove concessioni ed autorizzazioni, per il rinnovo di quelle scadute e per quelle relative a chioschi che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultino installati senza titolo.

Per i chioschi esistenti nel caso di subentri, variazioni di classe merceologica, l'autorizzazione alla

prosecuzione a soggetto diverso dovrà essere esaminata in conformità al presente regolamento.

TITOLO IV - CHIOSCHI SU SUOLO PRIVATO

19.1 - CHIOSCHI PERMANENTI

I chioschi di cui all'art.5 della Legge Regionale n°37/1985 su aree private possono essere collocati a mezzo di autorizzazione edilizia a titolo gratuito, nel rispetto delle norme urbanistiche generali.

19.2 - CHIOSCHI STAGIONALI

In deroga alle norme urbanistiche, ma nel rispetto delle norme del presente regolamento, all'esterno del centro urbano, possono essere autorizzati chioschi stagionali, con una qualsiasi delle tipologie previste nel regolamento stesso.

TITOLO V - CHIOSCHI IN CENTRO STORICO

20. Criteri di collocazione

Nel centro storico, per le peculiarità del paesaggio antico, la collocazione del chiosco sarà di norma concessa quando l'inserimento del manufatto nel luogo, oltre ad essere seriamente motivato da giustificazioni funzionali, costituirà elemento di valorizzazione dell'intorno urbano e dei singoli elementi architettonici prossimi all'installazione proposta; potranno, dunque, eccezionalmente collocarsi chioschi che non modifichino la luce e la prospettiva del vecchio tessuto urbano e che non interferiscano con la visione di manufatti monumentali perché ne altererebbero il decoro.

21. Categorie merceologiche

In centro storico potranno collocarsi esclusivamente chioschi destinati alla vendita di:

- ◆ Piante e fiori.
- ◆ Giornali e riviste.
- ◆ Souvenirs e prodotti tipici locali.

“ Per la migliore fruizione del Museo Archeologico Baglio Anselmi, all'interno di Villa Comunale “Cavallotti e del Fossato Punico, aree di particolare interesse per l'accoglienza dei turisti, è consentita l'installazione di chioschi per la vendita di alimenti e bevande.”

22. Superfici

I nuovi chioschi non possono avere superficie superiore a 6,00 mq compreso il servizio igienico per l'operatore.

23. Distanze

Non è ammessa la collocazione di chioschi ancorati alle pareti di edifici esistenti o quando questa non è rispettosa delle Norme del “Nuovo Codice della Strada”;

L'installazione di chioschi non dovrà pregiudicare in alcun modo la funzionalità della viabilità pedonale in ogni caso l'area antistante al chiosco non dovrà essere inferiore a 2,00 ml;

L'installazione di chioschi è consentita sui marciapiedi fino ad un massimo della metà della loro larghezza purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2,00 ml. E' consentita una maggiore occupazione del mar-

ciapiiede solo nel caso in cui la sede viaria è riservata esclusivamente e permanentemente al traffico pedonale (Zona pedonale permanente).

Il chiosco non dovrà intralciare la visibilità per il traffico veicolare, né la segnaletica.

24. Forma e materiali

Il progettista, nella redazione del progetto per la collocazione del chiosco, dovrà inserire correttamente il manufatto nell'ambiente ed adeguare il medesimo alle funzioni specifiche a

cui sarà adibito, nel rispetto delle specifiche del presente regolamento.

Sarà compito del progettista provvedere alla progettazione di tutti gli elementi strutturali ed accessori del manufatto.

25. Qualità del manufatto

Per rispondere al principio di pulizia formale che deve caratterizzare il manufatto, sulle superfici esterne del medesimo non debbono apparire elementi che interrompano la continuità delle medesime, arrecando disturbo visivo.

A tal fine la progettazione dovrà far sì che organi di collegamento come dadi, viti od altro non appaiano sulle superfici esterne del chiosco, ad eccezione dei rivetti che fanno parte integrante della soluzione formale proposta.

Il progettista, già in sede di presentazione grafica del progetto, dovrà redigere alcuni particolari costruttivi dove si evincano i criteri che si adotteranno per rispondere alla esigenza sopra riportata.

In mancanza di tali elementi descrittivi, sul progetto dovrà essere annotato il rispetto dei requisiti di qualità che dovrà possedere il manufatto, anche con riferimento alle operazioni di finitura superficiale (sabbatura, verniciatura, etc..) da effettuare con le tecniche più aggiornate e garantite.

26. Chioschi di tipo A1 (forma quadrata) e tipo A2 (forma rettangolare) - Indicazioni generali

Come si evince dall'allegato elaborato grafico, il chiosco è da realizzare con rigore formale, semplicità di linee e forme geometriche e pulizia di superfici, che dovranno essere prive di sovrapposizioni formali.

La struttura del manufatto è da eseguire in carpenteria metallica.

27. Tetto

Il tetto è di ispirazione piramidale. Le falde della copertura sono in lastre di rame di colore naturale ovvero in lamiera smaltata.

L'aggetto del tetto è rifinito da una fascia verticale che ospita la conversa di raccolta delle acque meteoriche che saranno convogliate in tubi di discesa da rendere invisibili all'esterno del manufatto.

28. Pareti laterali

a) Elementi di tompagnatura

E' previsto l'utilizzo di profilati in rame martellato e lamiere in ferro zincato smaltate dello stesso colore degli elementi portanti e/o di copertura.

Gli infissi per le vetrate sono anch'essi previsti in profilati di rame colore naturale ovvero in ferro zincato od in alluminio verniciate dello stesso colore degli elementi del comma precedente.

b) Sistemi di chiusura

Le chiusure esterne sono realizzabili con serrande metalliche smaltate dello stesso colore degli elementi del precedente comma 1.

c) Pubblicità

E' consentito l'inserimento di eventuali elementi pubblicitari (marchi, scritte, etc..), purchè di dimensioni ridotte, solo nelle vetrate di tompagnatura.

L'ubicazione di tali elementi dovrà essere specificata nell'elaborato grafico facente parte della pratica per la richiesta di autorizzazione.

Nessun'altra parte del chiosco (tetto, pareti laterali etc..) potrà essere utilizzata per l'inserimento o come supporto di elementi o messaggi pubblicitari.

29. Appoggio a terra

Il manufatto deve appoggiare a terra mediante elementi che consentano il normale deflusso delle acque piovane e non dovrà costituire elemento di disturbo per l'accessibilità ad eventuali caditoie, vani d'ispezione od altro presente nell'area proposta per l'installazione del manufatto.

La zoccolatura non dovrà essere nascosta da elementi espositivi in modo da risultare continua e dovrà essere realizzata (o rivestita) con materiale coerente con la qualità architettonica dell'ambiente di inserimento.

30. Illuminazione

Lungo il perimetro esterno dell'oggetto del tetto può essere collocato un corpo illuminante a luce naturale, adeguatamente mascherato in modo da essere invisibile e quindi non recare danno visivo ad eventuali osservatori esterni.

Il sistema di illuminazione, sia interno che esterno, dovrà comunque essere il risultato di un progetto unitario redatto secondo le direttive impartite dalla L.46/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Non è consentito l'utilizzo di tubi al neon a vista.

TITOLO VI - TETTOIE, GAZEBO E SIMILI STAGIONALI ESTIVI SU SPAZI PUBBLICI O PRIVATI.

31. Condizioni generali per il rilascio

Se lo stato dei luoghi e delle architetture lo consente, è ammessa l'installazione di strutture temporanee, anche tempagnate (con materiali di seguito specificate), ma completamente e facilmente amovibili, quali pertinenze a servizio di attività ricettive in genere (bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, trattorie, pasticcerie, enoteche, alberghi ecc.).

Tale opzione può essere concessa anche ai chioschi di cui al presente regolamento che prevedono la somministrazione. In tal caso l'area dovrà essere dotata di due WC per il pubblico, di cui uno per disabili.

Tali manufatti, allorquando installati su aree private, non costituiscono superficie utile o coperta, né volume in relazione agli indici urbanistico-edilizi, anche se totalmente collegate con la superficie interna.

La loro installazione non deve interessare aree verdi e aiuole, non deve causare alcun impedimento al traffico veicolare e pedonale e deve rispettare le norme del Codice della strada.

L'area pubblica richiesta può interessare sia il marciapiedi che la sede stradale, di norma le zone destinate al parcheggio autovetture.

In questi casi il progettista deve dimostrare che i flussi di traffico veicolare e pedonale non risentono dell'occupazione del suolo pubblico richiesto.

A tale finalità, il progetto deve riportare i flussi di traffico attuali ed una o più soluzioni di flussi di traffico alternativi, che non penalizzino né gli automobilisti che devono parcheggiare per raggiungere esercizi commerciali o depositi di terzi, né pedoni che devono transitare in gruppi o con carrozzine su una fascia libera della larghezza di almeno mt.2.00, né disabili che devono potere utilizzare gli scivoli per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Le soluzioni devono essere preventivamente approvate dall'organo competente (servizio traffico).

Sarà cura del richiedente segnalare e sistemare lo spazio e l'area pedonale antistante la struttura con la collocazione di visualizzatori, secondo la normativa vigente.

Le aree esterne al suolo pubblico occupato non dovranno essere ingombrate da tavoli, sedie, materiale d'arredo, affissioni o quant'altro.

All'interno o a delimitazione dell'area possono essere collocate piante e fioriere, oltre a quanto previsto in progetto.

La pulizia dell'area e la cura del verde che lo delimita sono a totale carico del gestore.

L'inadempienza nella pulizia dello spazio e nella cura del verde è motivo di revoca dell'autorizzazione.

32. Caratteristiche e Materiali

I gazebo e le tettoie devono essere realizzate con materiali di facile smontaggio e imbullonate. L'eventuale tempagnatura è ammessa con materiali quali vetro, plexiglass, tessuto, pannello in legno, griglia di legno o di ferro verniciato ad effetto visivo ferro battuto.

La pavimentazione dovrà essere esclusivamente in parquet di legno ad incastro, facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere e tipo alle pavimentazioni esistenti.

In presenza di più esercizi deve essere prevista una soluzione unitaria.

In centro urbano (area A) tali manufatti dovranno essere realizzati con strutture portanti leggere in ghisa, metallo verniciato o legno, da scegliere tra le tipologie di riferimento prestabilite di cui all'allegato "Elaborati grafici".

Tali manufatti potranno essere riadattati, in dimensioni e altezze, allo stato dei luoghi e non dovranno alterare le tipologie e le caratteristiche degli edifici esistenti.

In centro urbano e in prossimità di litorali le eventuali coperture in tela devono essere realizzate esclusivamente in tessuto non plastificato di colore panna e i montanti devono essere in legno naturale verniciato o metallo verniciato degli stessi colori previsti per il precedente articolo 13 per i chioschi.

Ogni caso sarà comunque valutato singolarmente in rapporto alla peculiarità del sito e degli edifici e quindi giudicato compatibile o meno.

33. Norme finali.

E' a cura del richiedente il ripristino a regola d'arte dello stato dei luoghi e delle pavimentazioni in caso di rimozione del manufatto.

Saranno a cura e spese del soggetto autorizzato la rimozione e il ripristino del manufatto eventualmente necessari in caso di lavori da parte di enti pubblici quali amministrazione comunale, telecom, enel, etc.

I lavori di installazione delle tettoie e gazebo dovranno essere iniziati entro 3 mesi dal rilascio del Provvedimento e comunque in una data non antecedente il 20 marzo e completati entro 1 mese dalla data di inizio.

TITOLO VII- SPAZI PER LA SOMMINISTRAZIONE ALL'APERTO

34. Regole generali.

Gli esercizi commerciali (anche chioschi) che prevedono la somministrazione possono richiedere l'occupazione di un'area, normalmente destinata al transito pedonale o al parcheggio di autovetture, delimitandola con fioriere e/o paraventi di altezza non superiore a cm.150, poggiati o fissati a terra con sistemi smontabili, a condizione che venga lasciato un passaggio libero per i pedoni di larghezza non inferiore a mt.2.00 ed a condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare, durante la somministrazione, ogni pericolo di contaminazione da agenti atmosferici e/o da gas di scarico.

Detta area può essere occupata nel periodo invernale con soli arredi mobili (tavolini, sedie, ombrelloni).

TITOLO VIII - GAZEBO PERMANENTI A TEMPO DETERMINATO SU SPAZI PUBBLICI O PRIVATI.

35. Condizioni generali per il rilascio

Se lo stato dei luoghi e delle architetture lo consente è ammessa su suolo pubblico l'installazione di strutture permanenti (a tempo determinato, non superiore a due anni rinnovabili) tomagnate (con materiali di seguito specificati), ma completamente e facilmente amovibili, quali pertinenze a servizio di attività ricettive in genere (bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, trattorie, pasticcerie, enoteche, alberghi ecc.).

Le suddette installazioni sono assoggettate al regime concessorio e sono ammissibili solamente quando si verificano tutte le seguenti condizioni:

- a) Si tratta di aree al di fuori dei flussi veicolari principali;
- b) Si tratta di aree ricavate in slarghi stradali od in arretramenti del marciapiedi tali che consentono comunque la sosta ed il transito veicolare anche in presenza del manufatto;
- c) Si tratta di aree dove è presente una abbondante offerta di aree di sosta;
- d) Si tratta di aree marginali che non ostacolano la fruizione del pubblico in occasione di manifestazioni popolari e folcloristiche ed, in particolare, delle Processioni del Giovedì Santo e del Venerdì Santo;
- e) Il manufatto può occupare la parte di marciapiedi eccedente i m.2.00 destinati al transito pedonale e la eventuale sede stradale, solo se destinata al parcheggio (non al transito veicolare) e per la sola larghezza del posto auto occupato;
- f) Non può essere concesso un gazebo posto sul lato opposto della strada rispetto all'esercizio commerciale di cui è pertinenza;
- g) Il manufatto deve fronteggiare il prospetto dell'esercizio commerciale di cui è pertinenza senza andare a sovrapporsi a prospetti di altri;
- h) Il manufatto non può occupare una superficie utile superiore alla superficie utile della parte destinata alla somministrazione al pubblico dell'esercizio commerciale di cui è pertinenza;
- i) Il manufatto deve avere una altezza minima interna di m.2.50 ed una altezza massima esterna di m.3.50;

La loro installazione non deve interessare aree verdi e aiuole, non deve causare alcun impedimento al traffico veicolare e pedonale e deve rispettare le norme del Codice della strada.

L'area pubblica richiesta può interessare sia il marciapiedi che la sede stradale, esclusivamente in corrispondenza delle zone destinate al parcheggio autovetture.

In questi casi il progettista deve dimostrare che i flussi di traffico veicolare e pedonale non risentono dell'occupazione del suolo pubblico richiesto.

A tale finalità, il progetto deve riportare i flussi di traffico attuali ed una o più soluzioni di flussi di traffico alternativi, che non penalizzino né gli automobilisti che devono parcheggiare per raggiungere esercizi commerciali o depositi di terzi, né pedoni che devono transitare in gruppi o con carrozzine su una fascia libera della larghezza di almeno mt.2.00, né disabili che devono potere utilizzare gli scivoli per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Le soluzioni devono essere preventivamente approvate dell'organo competente (servizio traffico).

Sarà cura del richiedente segnalare e sistemare lo spazio e l'area pedonale antistante la struttura con la collocazione di visualizzatori, secondo la normativa vigente.

Le aree esterne al suolo pubblico occupato non dovranno essere ingombrate da tavoli, sedie, materiale d'arredo, affissioni o quant'altro. In particolare la fascia di m.2.00 lasciata al transito pedonale deve essere sempre libera da arredi fissi e mobili a qualunque ora del giorno o della notte.

All'interno o a delimitazione dell'area possono essere collocate piante e fioriere, oltre a quanto previsto in progetto.

La pulizia dell'area e la cura del verde che lo delimita sono a totale carico del gestore. L'inadempienza nella pulizia dello spazio e nella cura del verde è motivo di revoca dell'autorizzazione.

36. Caratteristiche e Materiali

I gazebo e le tettoie devono essere realizzate con materiali di facile smontaggio e imbullonate.

L'eventuale tompagnatura è ammessa con materiali quali vetro, plexiglass, tessuto, riquadri in legno od in metallo, griglia di legno o di ferro verniciato ad effetto visivo ferro battuto.

La pavimentazione dovrà essere esclusivamente in parquet di legno ad incastro, facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere e tipo alle pavimentazioni esistenti.

In presenza di più esercizi deve essere prevista una soluzione unitaria.

In centro urbano (area A) tali manufatti dovranno essere realizzati con strutture portanti leggere in ghisa, metallo verniciato o legno, da scegliere tra le tipologie di riferimento prestabilite di cui all'allegato "Elaborati grafici".

Tali manufatti potranno essere riadattati, in dimensioni e altezze, allo stato dei luoghi e non dovranno alterare le tipologie e le caratteristiche degli edifici esistenti.

Ogni caso sarà comunque valutato singolarmente in rapporto alla peculiarità del sito e degli edifici e quindi giudicato compatibile o meno.

37. Norme finali.

E' a cura del richiedente il ripristino a regola d'arte dello stato dei luoghi e delle pavimentazioni in caso di rimozione del manufatto.

Saranno a cura e spese del soggetto autorizzato la rimozione e il ripristino del manufatto eventualmente necessari in caso di lavori da parte di enti pubblici quali amministrazione comunale, telecom, enel, etc.

I lavori di installazione del chiosco dovranno essere iniziati entro 3 mesi dal rilascio del Provvedimento e completati entro 6 mesi dalla data di inizio.

E' fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare il presente regolamento.